

Oceano Rinnovabili S.r.l.

Oceano Rinnovabili S.r.l. | Largo Augusto, 3 | 20122 Milano

Milano, 18/05/2023

Prot. n. ORN20230518-O-019

Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica Transizione Ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali Divisione V
Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147- Roma
PEC: va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e
resilienza
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero della Cultura
Servizio V – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c.
Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA e VAS
PEC: ctva@pec.minambiente.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata
PEC: sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico DG
ABAP
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e

Architettonico

PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Potenza
protocollo@cert.ruparbasilicata.it

Al Comune di Melfi (PZ)
protocollo@pec.comunemelfi.it

OGGETTO: [ID_VIP:6224] “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Santa Irene” e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Melfi (PZ) avente potenza nominale pari a 39.2 MW”.

Trasmissione Integrazioni spontanee

La sottoscritta **Alessandra TOSCHI**,
in qualità di legale rappresentante della società **OCEANO RINNOVABILI S.r.l.**, avente sede legale in **Milano, Largo Augusto 3**, P.IVA **IT011284820963**, iscrizione **CCIAA Milano** REA n. **2591852**, PEC **oceanorinnovabili@legalmail.it**, ed ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE:

- Con nota prot.n. ORN20210603-0-001, acquisita con prot. n. 75440/MATTM in data 12.07.2021, codesta Società ha presentato Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 23 e 10 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.i. integrato con la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 relativa al progetto “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Santa Irene” e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di MELFI (PZ), avente potenza nominale pari a 39.2 MW;
- Con nota prot. 0082544 del 28.07.2021 il Ministero della Transizione Ecologica – Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, ha comunicato di aver verificato la completezza

Oceano Rinnovabili S.r.l.

Oceano Rinnovabili S.r.l. | Largo Augusto, 3 | 20122 Milano

della documentazione trasmessa comunicando, al proponente ed alle Amministrazione in indirizzo, la procedibilità dell'istanza;

- In data 09/06/2022 il Ministero della Cultura (Mic), Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso il proprio parere tecnico istruttorio negativo;
- In data 11/01/2023 si è tenuto presso il sito oggetto dell'intervento proposto, sopralluogo congiunto con il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;
- In data 25/01/2023 la società ha provveduto a trasmettere integrazioni spontanee;

tutto ciò premesso, con la presente comunicazione

TRASMETTE:

Quale integrazione spontanea la seguente documentazione:

1. F0389ER01A_Controdeduzioni parere MiC;
2. F0389WR00A_Report preliminare avifauna;
3. F0389XR00A_Report preliminare chiroterofauna.

Firmato digitalmente da:
TOSCHI ALESSANDRA
Data: 22/05/2023 10:12:39

Il dichiarante
Alessandra TOSCHI
*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome **SIMONE DOTTI**

Telefono **334-6712189** Fax // E-mail **oceanorinnovabili@baywa-re.it**



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI



AUTORIZZAZIONE UNICA ex. d.lgs. 387/03

Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

**Controdeduzioni al Parere Tecnico Istruttorio
prot. n.21769-P dello 09.06.2022 e prot. n.2815-P
del 28.02.2023 del Ministero della Cultura -
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio - Servizio V**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0389	E	R01	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Maggio 2023	Prima emissione	BayWa r.e.	BayWa r.e.	BayWa r.e.

Proponente

Oceano Rinnovabili s.r.l.

Largo Augusto 3
20122 Milano



Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



Oggetto: (ID: VIP 6224) Progetto per la “Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Santa Irene” e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di MELFI (PZ), avente potenza nominale pari a 39.2 MW”.

La presente nota viene redatta in riscontro al Parere tecnico Istruttorio prot. n. 21769-P del 09/06/2022 e prot. 2815-P del 28/02/2023 del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio V, e successivo Parere tecnico Istruttorio.

Occorre preliminarmente evidenziare che il parere espresso dal Ministero della Cultura, nonostante la corposità del testo, difetta di motivazione, risultando, a parere della Scrivente, generico e preordinatamente orientato al diniego, nonché privo di elementi utili per una possibile diversa conclusione dell'iter procedimentale.

Le conclusioni a cui giunge il ministero sono peraltro opposte a quelle dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata, che con propria nota prot.0073867 del 31.03.2023 ha espresso il proprio parere FAVOREVOLE, ritenendo idonea l'area proposta per l'impianto in quanto “... dislocato nell'intorno dell'area industriale di San Nicola di Melfi...” che pertanto “...ha da tempo assunto una connotazione industriale”.

In tal senso non risulta funzionale l'elencazione dei beni e delle aree tutelate dal d.lgs. 42/2004, peraltro già effettuata negli elaborati specialistici presentati a corredo dell'istanza di valutazione ambientale e delle successive integrazioni richieste, risultando in alcuni casi:

- **Ridondante**, come nel caso dei beni e delle aree tutelate tanto ai sensi degli artt.10 e 45 del citato d.lgs. 42/2004, quanto ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. m, dello stesso decreto, che sono ripetuti inutilmente;
- **Impreciso**, come nel caso dell'area Rete Natura 2000 Valle Ofanto - Lago di Capaciotti (IT9120011) che dal marzo del 2018 è stata designata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e non è più un semplice Sito di Interesse Comunitario (SIC)¹;
- **Fuorviante**, come nel caso della ricognizione dei tratturi nell'ambito dell'area vasta di analisi (9 Km) operata dal Ministero, il quale dichiara di aver riscontrato l'interferenza *diretta* dell'impianto di progetto con n. 11 tratturi; laddove, invece, soltanto per il “Regio tratturello Foggia-Ortona-Lavello” (nr 001 –PZ) e il “Regio tratturello Melfi-Cerignola” (nr 002 –PZ), entrambi nel Comune di Melfi, si verificano n.2 interferenze puntuali -e, dunque, dirette- dovute agli attraversamenti del cavidotto. Si rammenta che la Proponente ha già rappresentato che l'interferenza del cavidotto nei due punti, specificati nella cartografia allegata, avverrà utilizzando la tecnica “no-dig” tramite una Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), che consentirà di realizzare l'attraversamento senza andare ad alterare minimamente lo stato di conservazione del tratturo. (cfr. Elaborato A.19.0 - Relazione paesaggistica). L'utilizzo delle soluzioni in TOC, quindi, consentiranno di risolvere le interferenze dirette con i due tratturi succitati.
- **Superato**, come nel caso dell'area identificata come “Comprensorio Melfese” la cui estensione, nell'ambito delle aree in corso di riconoscimento di interesse archeologico ex

¹ La differenza è sostanziale poiché, in base a quanto stabilito dalla Dir. 92/43/CEE e dal DPR 357/97, il passaggio da SIC a ZSC presuppone l'adozione di appositi piani di gestione o, in alternativa, di misure di tutela e conservazione sito-specifiche, che nel caso di specie sono state adottate con Reg. Regionale n.6/2016, come modificato dal Reg. Regionale n.12/2017.

art.142, comma 1, lett. m, del d.lgs. 42/2004, risulta essersi ridotta alla sola area del Pisciole, non interferente con il progetto "Santa Irene", in virtù di una modifica dei criteri metodologici inizialmente adottati e che avevano condotto alla delimitazione di aree *"troppo ampie [...] fortemente contestate per illogicità ed irragionevolezza anche in sede giurisprudenziale"* (cfr. DGR 254/2022)²;

- **Infondato**, come nel caso della presunta interferenza degli aerogeneratori M4, M5 M6 e M7 con aree coltivate a vigneti DOC e DOCG (Aglianico del Vulture). A tal proposito va evidenziato che l'areale di una coltura di pregio, di per sé, non può essere qualificato come area non idonea ex d.m. 10.09.2010 e/o l.r. 54/2015, indicazione che va invece eventualmente attribuita alle particelle di terreno fisicamente interessate da tali colture, circostanza non riscontrabile per alcuno degli aerogeneratori di progetto; diversamente, considerato che per alcuni prodotti l'areale di coltivazione si riferisce all'intero territorio regionale (es. *"Basilicata IGT"*, *"Olio EVO Lucano IGP"*) o addirittura nazionale (es. *"Grappa IG"*), si arriverebbe alla conclusione che i territori regionale o nazionale dovrebbero qualificarsi come non idonei alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con lo stesso d.m. 10.09.2010, Allegato 3, lett. d)³. Tra l'altro, è doveroso far notare che il marchio DOC o DOCG non è automaticamente assegnato a tutte le uve da vino prodotte da vigneti rientranti nel rispettivo areale di produzione, ma solo a quelle oggetto di specifica rivendicazione da parte del produttore interessato, da effettuarsi annualmente nell'ambito dei vigneti iscritti come "idonei" negli appositi schedari viticoli previsti dai Regg. (UE) 1308/2013 e 436/2009, previa verifica del rispetto delle prescrizioni del disciplinare di produzione (legge 238/2016). Lo stesso impianto di vigneti non è libero, ma è soggetto a specifica autorizzazione, che viene assentita sulla base della disponibilità di superfici dei singoli Stati membri.

Ancora, nella prima parte del parere è riportato *«RILEVATO CHE gli aerogeneratori sono posti su un crinale e pertanto risultano tutti ben visibili dai tratturi»*, a tal proposito si rammenta quanto consolidato nella giurisprudenza, ossia che: *«(...) non è altrettanto legittimo che la Soprintendenza si arresti a una valutazione per dir così tipica (...) e non scenda a considerare le caratteristiche della specifica vicenda... Una valutazione una volta per tutte, che prescindendo dalla congrua analisi del caso concreto, può rappresentare una non consentita 'irragionevole limitazione' alla installazione di un impianto di produzione di energie alternative (...)»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4566 e Cons. Stato, Sez. IV, 06 dicembre 2022, n. 10664)

² In realtà, ben prima dell'adozione del parere del Ministero della Cultura era stato chiarito che *"si trattava di proposte di delimitazione [...] rispetto alle quali [...] il PPR sta proponendo perimetrazioni che possono essere di dimensioni più ridotte o più ampie"*, aventi allora ancora natura *"interlocutoria"* e *"conseguentemente, non sono entrate in funzione le norme ex art.143 comma 9 del Codice a salvaguardia della perimetrazione e relativa normativa"* e ciò *"non crea automaticamente l'obbligo della procedura dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice"* (Nota a firma del Direttore Generale pro tempore del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata indirizzata ai sindaci dei Comuni interessati, al Segretario regionale del MIC e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, prot.0009430 del 13.01.2021).

³ Il punto citato stabilisce infatti che *"l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela"*.

Riguardo la verifica di coerenza del progetto con la L.R. Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010" ed alle interferenze con le categorie individuate dalla medesima legge, si premette che la localizzazione degli impianti a fonte rinnovabile in aree e siti non idonei non preclude una conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica (cfr. paragrafo 17.1 delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, e pag. 17 del Parere n. 103 del 15/12/2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE (Prot. 0010174 del 22/12/2022), essendo ormai consolidato l'orientamento giuridico secondo il quale tali interferenze non costituiscano un motivo di preclusione a priori alla realizzazione degli impianti FER, ma piuttosto andrebbero sottoposte ad eventuali prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio della proposta progettuale in esame.

Inoltre, fermo restando quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.67/2011, che ha dichiarato l'illegittimità delle aree non idonee del P.I.E.A.R. quali vincoli aprioristici, le aree e i buffer istituiti dalla succitata legge regionale 54/2015 sono aree in cui l'installazione di impianti rinnovabili sono da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio, ma non pregiudicano a priori una loro esclusione avendo pacificamente portata indicativa e non vincolante, concetto peraltro ribadito dal TAR Basilicata con Sentenza n.103/2021.

Il meccanismo di tutela attuato dalla LR 54/15, articolato in distanze minime e aree buffer da beni tutelati, trova presupposto nelle Linee guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, che a sua volta indicava tra i criteri per l'individuazione di aree non idonee "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso".

Ebbene, le aree contermini sono oggi abrogate e l'art. 47 del DL 23 febbraio 2023, n. 13 ha testualmente previsto che *"è abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12. comma 3-bis. del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387"*.

Tale aspetto è dirimente: venuto meno il regime delle aree contermini. la mera presenza di beni tutelati esterni all'area di progetto non può comportare alcuna incompatibilità del progetto con l'area di riferimento.

In ragione delle circostanze considerate, il Ministero ha sostenuto che la localizzazione delle opere di cui si discute ricada, in definitiva, in ambiti territoriali e ambientali che contrastano con i criteri generali di cui alla parte IV delle Linee guida per l'autorizzazione di impianti FER di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Ebbene, al riguardo, in via preliminare, occorre chiarire che con l'introduzione del D. Lgs. 199/2021 (art. 20) e ss.mm.ii. è avvenuta un'inversione del criterio di riferimento in forza del quale il Legislatore nazionale ha voluto sottrarre alle Regioni una autonoma competenza in materia di individuazione delle aree non idonee (cfr. T.A.R. Bologna, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 52), al fine di incentivare la diffusione degli impianti FER individuando un criterio generale di idoneità delle aree interessate dalla collocazione di tali impianti, così come si evince dal comma 7 del su citato art. 20,

ai sensi del quale anche "le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Ne consegue che ogni riferimento alla disciplina di cui alla LR 54/15 ed alle definizioni di aree non idonee ivi dettate non risulta più cogente ai fini della valutazione della compatibilità ambientale dei progetti di impianti FER.

Ed infatti, continuare ad applicare acriticamente la menzionata Legge regionale si tradurrebbe in una inammissibile moratoria che precluderebbe la realizzazione di tali tipologie di impianti.

Nel caso del progetto in oggetto, nell'allegato 1 "**Quadro delle aree non idonee ex d.g.r. 903/2015 e L.R. 54/2015 e dei beni vincolati dal D.Lgs 42/2004 che potrebbero interferire con l'impianto**", dell'elaborato **F0389-B-R01-A_A.17.1_Studio di Impatto Ambientale**, facente parte della documentazione progettuale allegata all'istanza di Valutazione di impatto ambientale, sono state verificate le eventuali interferenze ai sensi dell'allegato C alla medesima legge "Aree e siti non idonei - d.m. 10.09.2010 (aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti)".

In fase di valutazione degli impatti paesaggistici si è tenuto conto della presenza di tutte le aree non idonee presenti nel buffer di 9 km dagli aerogeneratori. Nonostante l'impianto risulti parzialmente interferente con alcune aree indicate come non idonee dalla L.R. Basilicata 54/2015, la bassa visibilità e percettibilità risultante dalle elaborazioni GIS e dai modelli di valutazione utilizzati è tale da risultare comunque compatibile con il contesto di riferimento, in virtù di impatti più che accettabili nei confronti delle componenti paesaggistiche più sensibili.

Tale aspetto è stato, ulteriormente, approfondito in seguito a richiesta di integrazione formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata con nota n. 10122 del 27/08/2021 acquisita al protocollo n. 30264 del 13/09/2021. Tra le altre cose, si richiedeva proprio la valutazione dell'impatto del progetto rispetto ai beni che ricadono nei buffer della L.R. 54/15 e ss.mm.ii ai sensi dell'Allegato A.

In particolare, la valutazione di impatto ambientale è stata effettuata su 35 punti di interesse, associati a tutti i beni e alle aree rilevanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale presenti nel buffer di 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, rilevando una visibilità e percettibilità dell'impianto variabile tra bassa e media dalla maggior dei beni individuati e un conseguente impatto basso-medio.

Nello specifico considerando le relazioni tra gli aerogeneratori esistenti e autorizzati, quelli in progetto e il paesaggio circostante e quindi la visibilità cumulata, si evidenzia che:

- Nell'1% dei casi l'indice di visibilità e percettibilità è pari a 0 (Nulla). È il caso del bene monumentale *BCM_536d - "Fermata ferroviaria e Casa Cantoniera Vaccareccia"* a Melfi;
- per il 41% dei beni e delle aree individuate nel buffer di analisi, la visibilità e percettibilità assume il valore 1 (basso). Ad esempio, tra i beni archeologici il bene *BCA_040i - "Bene archeologico Cimitero di Lavello"* e quattro dei nove beni monumentali individuati nel

sopracitato buffer ai sensi del d.lgs 42/2004, hanno visibilità bassa ("*Masseria Marchesa*" a Lavello, "*Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta*" a Lavello, "*Masseria Leonessa*" e "*Masseria Parasacco*");

- nel 57% dei casi l'indice di visibilità è 2 (medio), tra cui il bene monumentale BCM_537d - "*Fermata ferroviaria e Casa cantoniera Stabile*" a Melfi, il bene archeologico BCT_243 - nr 002 -PZ "*Regio tratturello Melfi-Cerignola*" a Melfi e BCA_039d - "*S.Felice*" a Lavello, l'area di notevole interesse pubblico BP136_026 - "*Invaso del Rendina*";
- Solo nel caso del punto di interesse Pdl 14, corrispondente al corso d'acqua vincolato BP142c_620 - "*Vallone della Casella*", l'indice VI è pari a 3 (alto). Si tratta di uno dei due piccoli corsi d'acqua che attraversano l'area industriale di Melfi e nei dintorni del quale, quindi, l'area ha già da tempo assunto una connotazione industriale;
- In nessun caso la visibilità e percepibilità dell'impianto raggiunge valori massimi, VI=4 (cfr. elaborati F0389-C-R02-A_A.19.0 - Relazione paesaggistica e F0389-D-R01-A-Relazione di ottemperanza alla nota del Ministero della Cultura n. 30264 del 13.09.2021).

La variazione dell'indice di visibilità legato all'impianto in progetto, risulta molto bassa passando dal VI dello stato di fatto pari a 1.62 a quello dello stato di progetto pari a 1.64; ciò si evince anche in ambiente GIS, estraendo le aree presenti all'interno del buffer di analisi dalle quali sono visibili i soli aerogeneratori di progetto, quelle in cui viene messa a confronto la visibilità degli aerogeneratori in progetto e di quelli esistenti e autorizzati e l'incremento delle aree dovuto ai soli aerogeneratori di progetto (+0.06%).

Nel complesso, l'impatto paesaggistico è risultato medio (IP=4) in linea con quanto risultante dallo studio di impatto e accettabile secondo la scala di valori adottata.

Nella seconda parte del parere, dopo un riepilogo dei beni e delle aree tutelati dal Codice sottoposti a impatto verificato o potenziale, comunque identificati e valutati singolarmente nell'ambito della relazione paesaggistica e dello studio di impatto ambientale, il Ministero si sofferma sui seguenti aspetti, giudicati critici:

- L'inserimento del progetto "*in un'area contraddistinta da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale*", nell'ambito del quale gli aerogeneratori di progetto si andrebbero "*ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia [esistenti o autorizzate], il cui numero complessivo genera, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica*".

A tal proposito va preliminarmente evidenziato che l'impianto si trova sì in area agricola, ma a ridosso di un'area industriale di notevole estensione e importanza, costituendo tale circostanza una condizione preferenziale in termini di localizzazione dell'impianto, come si evince anche dal citato parere favorevole dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata.

Tanto premesso, va evidenziato anche che l'indicazione sull'aggiunta delle numerose pale eoliche di grossa taglia risulta generica poiché non viene definita una soglia massima di concentrazione degli impianti per unità di superficie, né viene descritto il criterio utilizzato per qualificarlo; non si tiene neppure conto dei criteri definiti dal d.m. 10.09.2010 proprio per

attenuare l'effetto di eccessivo affollamento degli aerogeneratori, prevedendo una distanza reciproca di **5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento** e di **3-5 diametri perpendicolarmente alla stessa**; si tratta di un range di distanze all'interno del quale si trovano gli aerogeneratori di progetto, che distano tra loro almeno 645 metri (M1-M2) e sono notevolmente distanti dagli altri impianti esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione (Fonte: WebGis Regione Basilicata, webgis Regione Puglia).

Sempre in merito al generico "effetto selva", si evidenzia, inoltre, che nonostante l'elevato numero di turbine presenti nell'area vasta indagata, la Società attenta alle tematiche paesaggistiche, nella definizione del layout ha svolto tutte le opportune analisi in modo da valutare l'inserimento nel paesaggio e la loro percezione nel contesto territoriale, ponendo in essere tutte le mitigazioni possibili per scongiurare l'effetto selva e attenuare l'impatto visivo. A questo scopo sono state adottate tecniche di progettazione che consentono di controllare l'"emergenza visiva", in modo da non disturbare la lettura scenica del paesaggio. Tutti questi aspetti sono stati attentamente valutati all'interno dei numerosi elaborati redatti:

- **F0375-B-R01-A_A.17.1 - Studio Impatto Ambientale**
- **F0375-C-R02-A_A.19.0_Relazione specialistica sulla componente paesaggio**
- **F0375-C-T01-A_A.19.1 - Carta dell'intervisibilità**
- **F0375CT01B_A.19.1 - Carta dell'intervisibilità**
- **F0375-C-T01-A_A.19.1 - Carta dell'intervisibilità**
- **F0375CT02B_A.19.2 - Carta dell'intervisibilità cumulata**
- **F0375CT05A_A.19.5 - Mappa dell'impatto paesaggistico con wtg in itinere**
- **F0375-C-T05-A_A.19.5_Mappa dell'impatto paesaggistico**
- **F0375GT03A_A.19.6 – Fotoinserimenti**

Negli elaborati appena citati è stato attentamente analizzato l'impatto causato dall'inserimento dell'impianto anche in relazione agli aerogeneratori presenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione. A tale scopo sono state redatte carte di intervisibilità e fotoinserimenti da tutti i punti di notevole interesse, per ognuno dei quali è stato calcolato l'indice di Impatto paesaggistico, sia per il solo impianto di progetto che in relazione al cumulo con gli altri impianti. Occorre chiarire che la valutazione della co-visibilità non può basarsi sulla semplice constatazione della loro compresenza nell'area vasta. Così come il semplice affermare che sia possibile vedere un aerogeneratore non ha nulla a che vedere con le complesse analisi che vengono effettuate per la stima dell'impatto visivo e della compatibilità progettuale. Le analisi svolte hanno tenuto conto di numerosi fattori tra i quali: naturalità del paesaggio, qualità dell'ambiente percettibile, presenza di vincoli, percettibilità dell'impianto, fruizione del bene, affollamento dell'impianto di progetto in relazione agli altri impianti presenti. Le indagini effettuate, attraverso parametri che hanno lo scopo di oggettivare quanto più possibile la definizione dell'impatto, hanno dimostrato che l'impatto paesaggistico dovuto all'inserimento dell'impianto di progetto, anche in relazione al cumulo con gli altri impianti è sempre medio-basso.

Le carte di intervisibilità prodotte mostrano chiaramente come l'incidenza dell'impianto di progetto in relazione alla visibilità esistente possa essere considerata trascurabile. Quanto detto è suffragato dalle numerose fotosimulazioni effettuate. Giova inoltre richiamare l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le motivazioni dell'eventuale diniego

(seppur parziale) alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del paesaggio rilevi una generica minor fruibilità dello stesso sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Ogni nuova opera d'altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio sulla compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, ovvero, limitarsi *"ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio- economica perseguita"* (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 9 novembre 2021, n. 11507; TAR Campania, Sez. V, 8 ottobre 2018, n. 5819; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254), posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

Ne deriva che la valutazione del progetto in esame non può fondarsi unicamente sulla possibile co-esistenza dello stesso con altri progetti simili nella medesima area, ma dovrà necessariamente poggiarsi su un'analisi in concreto, che prenda in considerazione sia gli elementi del progetto incidenti sull'ambiente, sia altri fattori altrettanto importanti, quali ad esempio l'idoneità dello stesso ad inserirsi nell'ambiente circostante, oltre che l'utilità socioeconomica dell'impianto medesimo.

Dirimente, a tal proposito, è la Sentenza Cons. Stato, Sez. IV 06.12.2022 n. 10664 che per un caso analogo al progetto de quo rileva: *"(...) Vero è che nulla impedisce alla Soprintendenza di adottare criteri generali per la valutazione delle fattispecie sottoposte al suo esame ed è legittimo che, in linea di principio, essa possa considerare con cautela, ai fini della tutela del paesaggio, la presenza di più parchi eolici nella stessa area. Tuttavia non è altrettanto legittimo che la Soprintendenza si arresti a una valutazione per dir così tipica ("la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato") e non scenda a considerare le caratteristiche della specifica vicenda... Una valutazione una volta per tutte, che prescindendo dalla congrua analisi del caso concreto, può rappresentare una non consentita "irragionevole limitazione" alla installazione di un Impianto di produzione di energie alternative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4566) e non sembra neppure conforme alla Linee guida, per le quali l'eventuale preesistenza di altri Impianti eolici nello stesso territorio non è di per sé ostativa all'installazione di un nuovo analogo Impianto, benché di essa occorra tener conto (d.m. 10 settembre 2010, all. 5, n. 3.2, lett. k)." (Cons. Stato, IV, n. 5001 del 2015).*

Su questo tema, dalla documentazione prodotta e, in particolare, dai seguenti elaborati:

- Analisi di intervisibilità dello stato di fatto tenendo conto dei soli aerogeneratori esistenti/autorizzati e minieolico esistente (cfr. F0389-C-R02-A_A.19.0 - Relazione paesaggistica - Figura 49: Analisi di intervisibilità dello stato di fatto nel buffer di 9 km),

- Analisi di intervisibilità dei soli aerogeneratori di progetto (cfr. F0389-C-R02-A_A.19.0 - Relazione paesaggistica - Figura 51: Stralcio della Carta dell'intervisibilità Visibilità cumulata (A.19.2) -visibilità teorica dei soli aerogeneratori di progetto),
- Confronto della visibilità teorica tra gli aerogeneratori in progetto e gli aerogeneratori esistenti e autorizzati (cfr. F0389-C-R02-A_A.19.0 - Relazione paesaggistica - Figura 52: Stralcio della Carta dell'intervisibilità Visibilità cumulata (A.19.2) -Confronto della visibilità teorica tra gli aerogeneratori in progetto e gli aerogeneratori esistenti),

Si evince che **l'inserimento dell'impianto in progetto determina un incremento del territorio da cui risulta visibile almeno un aerogeneratore trascurabile, in quanto pari allo 0.82% (in funzione dei rapporti WTG-Pdl) e allo 0.06% (sulla base dell'intervisibilità nell'intero buffer di 9 km), tale da non comportare un aumento della classe di impatto, che tra stato di fatto e stato di progetto risulta sempre MEDIO.**

Nel dettaglio, per quanto riguarda i beni di interesse storico-architettonico e monumentale, le elaborazioni condotte in ambiente GIS, ed in particolare il confronto tra stato di fatto e di progetto, evidenziano che nella totalità dei casi l'inserimento dell'impianto sul territorio non comporta alcuna variazione dell'indice di visibilità.

Per quanto concerne i beni e le aree archeologiche (compresi i tratturi), si evidenzia che nella maggior parte dei casi l'inserimento dell'impianto sul territorio non comporta alcuna variazione dell'indice di visibilità, ad eccezione di pochi Pdl quali ad esempio l'area archeologica Albero in Piano (ID 16 Rapolla) e l'area archeologica Finocchiaro (ID 23 Lavello), in cui si è passati da un indice VI basso (1) ad uno medio (2).

- *“Con riferimento all'alto indice di significatività archeologica [...] la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: [...] un eccessivo affollamento di aerogeneratori **muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico** che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall'altra la necessità di preservare per quanto possibile **i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo**”.* Fermo restando che anche in questo caso non sono forniti i criteri per qualificare l'area di interesse del progetto come sottoposta ad eccessivo affollamento, tra l'altro nei confronti di un layout coerente con le distanze minime indicate dal citato d.m. 10.09.2010, non è ben chiaro come la presenza degli aerogeneratori di progetto possa inficiare la necessità di preservare i depositi archeologici esistenti nel sottosuolo, risultando indimostrato l'assunto secondo il quale l'esecuzione delle opere possa automaticamente comportare un loro danneggiamento⁴ o possa ridurne l'eventuale attrattività;
- *“L'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipende anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, **divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio**, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio”.* A tal proposito, se per un verso è del tutto evidente (e anche ovvio) che lo sviluppo in altezza degli aerogeneratori è tale da renderli visibili da porzioni di territorio più ampie

⁴ Peraltro, la possibilità di attivare una sorveglianza archeologica nel corso dei lavori è finalizzata proprio ad evitare tale rischio.

rispetto a strutture di altezza pari a pochi metri⁵, per altro verso non si può sottacere sul fatto che la loro percepibilità, rispetto ai punti di interesse individuati nel contesto paesaggistico di riferimento, diminuisca al ridursi della porzione di aerogeneratori visibile punto per punto ed all'aumentare della distanza intercorrente tra i punti di interesse e gli aerogeneratori. Tale aspetto, di assoluta rilevanza ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico e completamente ignorato in fase di istruttoria, benché lo stesso Ministero della Cultura indichi di tenerne conto nelle proprie linee guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici (Di Bene A., Scazzosi L, 2006⁶), è stato dettagliatamente trattato nella relazione paesaggistica e nello studio di impatto ambientale; per la redazione di questi documenti, ai quali si rimanda integralmente per i dettagli, è stata adottata una metodologia sviluppata dall'Università di Cagliari proprio con lo scopo di pervenire ad una **valutazione quantitativa, oggettiva e realistica**. L'analisi di intervisibilità riportata anche dal Ministero costituisce una parte della valutazione dell'impatto paesaggistica che, tuttavia, se considerata come unico elemento di valutazione, porta a conclusioni distorte, fuorvianti e sovrastimate. Come descritto nei sopracitati documenti, infatti, l'analisi di intervisibilità realizzata in ambiente GIS prendendo "cautelativamente" in considerazione l'altezza massima degli aerogeneratori, non tiene conto né della distanza tra punti di osservazione ed aerogeneratori, né dalla porzione di aerogeneratore effettivamente visibile dai singoli punti di interesse. La mancata valutazione di tutti gli aspetti connessi con l'impatto paesaggistico dell'impianto in esame, a giudizio della Scrivente costituisce pertanto un grave difetto di istruttoria.

Con riferimento alle caratteristiche costrittive degli aerogeneratori, nell'indimostrata ipotesi che gli aerogeneratori di progetto, nell'area selezionata ai fini della localizzazione dell'impianto, risultino estranei ad un territorio antropizzato come quello dell'area industriale di San Nicola di Melfi (come evidenziato anche dal già citato parere favorevole della Regione Basilicata), va evidenziato che sono state adottate tutte le misure di mitigazione proposte dal d.m. 10.09.2010, allegato IV, par. 3.2 (es. utilizzo di torre tubolare, prive di cabina di trasformazione alla base, realizzati con colorazioni neutre e vernici antiriflesso, cavidotti interrati su piste a fondo naturale e drenante);

- *"Il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo, [...]"* considerato che *"se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni e aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto"*. A tal proposito, va rimarcato che con la citata sentenza n.2213/2013 il TAR Salerno si esprime in termini di **"rischio"** e non di **"automatica"** compromissione dell'effettività dei vincoli archeologici e paesaggistici, ancorché non direttamente interessati dal progetto, giustificando una valutazione *ad hoc* dell'impatto, puntualmente effettuata nella relazione paesaggistica e nello studio di impatto ambientale, non

⁵ È comunque il caso di fare presente che, coerentemente con le linee guida ministeriali (d.m. 10.09.2010), l'utilizzo di strutture di maggiori dimensioni consente di ridurre il numero di aerogeneratori è preferibile per ridurre l'effetto selva e per massimizzare la produzione di energia con minore occupazione di territorio (cfr. Allegato IV al d.m. 10.09.2010, par. 3.2, lett. m).

⁶ A. Di Bene, L. Scazzosi (a cura di) (2006). Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica. Ministero per i beni e le attività culturali. Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici.

presi in considerazione in fase di istruttoria e da cui risulta (in base alla scala di valutazione adottata ed ai criteri in precedenza accennati) un livello di impatto accettabile, inferiore rispetto a quanto rilevabile in aree prive di altri aerogeneratori.

Come evidenziato in precedenza, infatti, la valutazione di impatto ambientale, effettuata sui punti di interesse associati ai beni e alle aree rilevanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale nel buffer di analisi, evidenzia una visibilità e percepibilità dell'impianto variabile tra bassa e media dalla quasi totalità dei beni individuati.

L'incremento di visibilità e percepibilità dell'impianto in progetto rispetto allo stato di fatto è pressoché trascurabile; non si rileva infatti una variazione tale da aumentare la classe dell'impatto paesaggistico. In particolare, combinando un medio valore paesaggistico del territorio, calcolato per l'area compresa entro il buffer di 9 km dall'impianto, ed un medio indice di visibilità e percepibilità, IL LIVELLO DI IMPATTO PAESISTICO COMPLESSIVO RISULTA ESSERE DI LIVELLO MEDIO, PARI A 4.

Va inoltre aggiunto che, se è vero quanto stabilito dalla citata sentenza, è anche vero che è opportuno adottare un criterio di proporzionalità nelle valutazioni tra progetti localizzati in area vincolata e progetti localizzati in area contermini, area quest'ultima nella quale il Ministero della cultura non è più tenuto ad esprimersi, come stabilito dal d.l. 13/2023, art.47, comma 2, che ha anche abrogato ogni disposizione in materia di aree contermini ex d.m. 10.09.2010 ed i relativi atti o provvedimenti attuativi incompatibili.

In merito alla documentazione fotografica presentata ad integrazione di quella allegata all'istanza, si legge nel parere: *“la documentazione fotografica inerente ai più significativi fotoinserimenti prodotti dalla Società proponente (Cfr Elab A.19.6_ FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM), consente una valutazione soltanto parziale dell'impatto visivo potenzialmente prodotto dai nuovi aerogeneratori, non essendo stata realizzata in condizioni di piena e chiara visibilità e non essendo stati inseriti i profili degli aerogeneratori , ma soltanto segni grafici indicanti la collocazione degli stessi”.*

L'Elab A.19.6_ FOTOINSERIMENTI ANTE E POST OPERAM per ciascuna scheda di dettaglio dei Punti di Ripresa fotografici riporta chiaramente che:

- dal PdR A1 Area archeologica San Felice: *“gli aerogeneratori di progetto non sono visibili per ragioni legate all'orografia del terreno”;*
- dal PdR D1 Masseria Bosco delle Rose: *“gli aerogeneratori di progetto non sono visibili per ragioni legate all'orografia del terreno”;*
- dal PdR M1 Masseria Finocchiaro: *“gli aerogeneratori di progetto non sono visibili per ragioni legate all'orografia del terreno”;*
- dal PdR N1 Masseria Marchesa: Sono visibili 7 aerogeneratori su 7, rappresentati e visibili nel fotoinserimento post-operam

Pertanto, a nulla rileva il fatto che le riprese fotografiche utilizzate per i fotoinserimenti dai Punti di Ripresa A1, D1 ed M1 non siano state condotte in condizioni di piena e chiara visibilità, in considerazione del fatto che **da questi punti gli aerogeneratori di progetto sono tutti completamente invisibili a causa delle condizioni orografiche del terreno.**

Nella terza ed ultima parte del parere, prima dell'espressione del proprio giudizio finale negativo, il Ministero fa una disamina di alcuni strumenti programmatici o normativi, dati statistici e inchieste, tra cui:

- Il **Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 (PST)**, che tra l'altro promuove un approccio orientato alla *"fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali [...] le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari"*, evidenziando che *"il turismo risulta una leva importate per il rilancio dell'economia"* per cui risulta indispensabile l'integrazione della *"filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura"*;
- Il **Piano Turistico Regionale (PO FESR 2007-2013)**, che ponendo in evidenza la presenza, in Regione, di *"un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali"*, oltre che la prospettiva *"di dar vita a un disegno di economia della cultura"* persegue, tra l'altro, un impegno *"rivolto a migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione di risorse disponibili anche per un 'utilizzo turistico eco-compatibile', nella prospettiva pi ampia di un armonico sviluppo locale"*;
- I risultati di una **inchiesta effettuata su 14 giornalisti italiani e stranieri specializzati sul turismo**, da cui emerge, tra i punti di forza della Basilicata *"il fascino del 'paesaggio preservato' e della 'piccola' regione a dimensione umana"*;
- Il **Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale** dell'Università di Firenze, secondo cui *"fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche [...] dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico"*;
- Il **d.m. 10.09.2010**, che impone di tenere conto, nel caso di progetti in area agricola, dell'*"integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale"*, nonché di evitare, in caso di progetti in aree caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, la compromissione o l'interferenza negativa *"con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*;
- Il redigendo **Piano Paesaggistico Regionale** e, in particolare, il **Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, da cui si evince:
 - l'intenzione di *"fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza [...]"* che, tra l'altro, *"la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico) che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali"*;
 - la necessità, tra gli altri obiettivi, di contenere il *"consumo di suolo e di paesaggio, sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico)"*;
 - *"I dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato [...] impianti [...] per una potenza in totale superiore"*

a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il 'burden sharing'";

- *"È indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepiti nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a seconda dell'intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi";*
- *"Questa critica situazione e l'aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio";*
- *"In particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia 'pulita' senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;*
- **Il rapporto statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019"**, da cui risulta che *"la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale"*;
- **Il Monitoraggio dei target nazionali e regionali – burden sharing**", secondo cui, a fine 2019, *"la Regione Basilicata risulta terzultima in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili"*;
- La **Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017)**, da cui si evince un primo approccio (poi ripreso dagli ultimi aggiornamenti normativi in materia) alla definizione di "aree idonee" alla realizzazione di impianti eolici, nonché alla possibilità di sviluppare "progetti di 'repowering', quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia".

Da quanto sopra si evince in maniera più meno esplicita che, a giudizio del Ministero della Cultura:

- **La realizzazione degli impianti eolici, o comunque la presenza di un numero non precisato di aerogeneratori determinanti il c.d. "effetto selva"** (o non quantificato con ben precisi criteri), **danneggia l'auspicato sviluppo del turismo e della c.d. economia della cultura nazionale e regionale.** Su questo aspetto non è ben chiaro sulla base di quali dati, nonché come e in che misura, nel caso del progetto in esame e del territorio interessato, la presenza degli aerogeneratori possa risultare in contrasto con tali obiettivi; quali siano gli investimenti effettivamente fatti o stanziati e quali siano i rapporti di causa-effetto in termini di mancato o ridotto rilancio dell'economia. Anche in questo caso si ritiene, infatti, che il parere del Ministero si sia basato esclusivamente su presupposti generici e non contestualizzati rispetto al progetto proposto;
- **La visibilità e le caratteristiche degli aerogeneratori danneggiano irrimediabilmente il paesaggio, compromettendo i punti di forza della Basilicata indicati da 14 "opinion leader" del turismo.** La prospettata introduzione dell'impianto *de quo* non può in alcun modo interpretarsi secondo una lettura univocamente negativa ed avulsa dalle spinte di trasformazione del modello energetico in atto e dalla contestuale fase di cambiamento dei

paradigmi di valutazione rispetto ai temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. Pur rispettando l'opinione dei 14 giornalisti italiani e stranieri, la citazione rimane fine a sé stessa poiché anche in questo caso non vengono forniti dati sulla riduzione di appeal turistico dei territori interessati da impianti eolici, fermo restando che in diversi casi (come evidenziato da **Legambiente, 2022⁷**) **gli impianti eolici possano rappresentare “forme innovative e affascinanti di valorizzazione delle risorse locali” dimostrando che “la grande sfida climatica può essere vinta puntando su un modello di generazione energetica pulito e distribuito che valorizza i territori, le risorse presenti e rafforza la comunità”**.

La scrivente ritiene inoltre imprescindibile -in considerazione degli improcrastinabili interventi strategici e infrastrutturali richiesti per affrontare le sfide della necessaria ed urgente transizione ecologica ed energetica per contrastare i drastici cambiamenti climatici già in atto, e della necessità reale di ridurre la dipendenza energetica della Nazione in virtù della drammatica situazione geopolitica causata dalla crisi in Ucraina- rappresentare quanto segue: il recente rapporto IPCC sui cambiamenti climatici (impatti, adattamento e vulnerabilità) ha confermato purtroppo che non abbiamo più tempo (<https://ipccitalia.cmcc.it/>). Il momento per invertire la rotta e fermare il cambiamento climatico è ora, non ne avremo altri.

Alla presentazione del suddetto rapporto, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che “la nostra continua dipendenza dai combustibili fossili rende l'economia globale e la sicurezza energetica vulnerabili agli shock e alle crisi geopolitiche”.

Il 21 marzo 2022, il New York Times ha riportato il messaggio che il segretario Guterres ha inviato in occasione di un forum organizzato da The Economist. E il suo è tutt'altro che un discorso rassicurante: *“L'obiettivo di 1,5 gradi è supporto vitale, equivale alla terapia intensiva”* e ha aggiunto: *“Siamo sonnambuli che camminano verso la catastrofe climatica. Se continuiamo con lo stesso ritmo, possiamo dire addio agli 1,5 gradi in meno. Anche i 2 gradi possono essere fuori portata. E sarebbe una catastrofe”*.

Nonostante questo scenario, c'è chi ancora ritiene motivo ostativo alla realizzazione di impianti FER il loro impatto sul paesaggio. Quel che è certo è che una cosa sola sia davvero inaccettabile: rischiare che non ci sia più alcun “paesaggio preservato”, ma un paesaggio devastato dalle drammatiche conseguenze dei cambiamenti climatici in corso causati da decenni di utilizzo di fonti fossili.

Non vi è dubbio che gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongano lo sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità globale.

Una definizione di sviluppo sostenibile fornita da Gro Harlem Brundtland, 1987, autrice del Rapporto Brundtland sullo sviluppo sostenibile pubblicato nell'ottobre 1987 dalle Nazioni Unite attraverso la Oxford University Press, è quella secondo cui esso è: *“lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”*.

Lo sviluppo sostenibile coniuga le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta secondo un'ottica di benessere di lungo periodo.

⁷ Zanchini E., a cura di (2022). Parchi del vento. Guida turistica dei parchi eolici italiani. Legambiente.

Gli aspetti ambientali, economici e sociali dello sviluppo sostenibile si integrano tra loro e si sostengono reciprocamente allo scopo di costruire una società più equa, sana e armoniosa per tutti.

Questo particolare momento di gestione della ripresa dopo la crisi pandemica da Covid 19 pone ulteriormente al centro dell'azione pubblica la sinergia tra la dimensione sociale, ambientale ed economica dello sviluppo.

Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l'Italia si è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), strumento di coordinamento che assume i 4 principi guida dell'Agenda 2030: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.

La SNSvS disegna il quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia in materia di sostenibilità ambientale per istituzioni e società civile sino al 2030. Il suo obiettivo è disegnare una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro Paese.

La SNSvS è strutturata in cinque aree, le cosiddette "5P" dell'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. A queste si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori per la sostenibilità, elementi necessari per la trasformazione.

Ciascuna area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l'Italia, per declinare a livello nazionale i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –Sustainable Development Goals, SDGs– dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

La SNSvS costituisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione con quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Essa è stata approvata con Delibera CIPE 108 del 22 dicembre 2017 ed è frutto di un ampio processo di coinvolgimento di istituzioni e società civile, condotto dal Ministero dell'Ambiente in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Economia.

L'Accordo di Parigi prevede, quale obiettivo di lungo termine, il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre industriali. I Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo dovranno attuare politiche di decarbonizzazione in tutti i settori dell'economia. Per l'Italia è, dunque, necessario intraprendere un percorso "di sistema" a sostegno della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, coerente con gli obiettivi definiti nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

Ebbene, "Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio" risponde al target dell'Agenda 2030 di "Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia" e costituisce l'obiettivo strategico nazionale chiave per perseguire la Scelta IV di "Decarbonizzare l'economia" e concorrere così a perseguire la "Prosperità", una delle cinque aree della SNSvS, per declinare a livello nazionale gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –Sustainable Development Goals, SDGs– dell'Agenda 2030.

L'attuale modello energetico prevalente, basato sul consumo dei combustibili fossili, *"oltre a non essere sostenibile da un punto di vista ambientale, crea sprechi e*

diseguaglianze economiche e sociali” (WWF). **Ne deriva che la realizzazione dell'impianto eolico in parola e, in generale, di quelli FER, non è affatto in contrasto con il concetto di sostenibilità ambientale, ma anzi ne avalla appieno le finalità di coniugare le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta secondo un'ottica di benessere di lungo periodo.**

- **I profili collinari del territorio regionale, e soprattutto della Provincia di Potenza, sono stati oggetto di proliferazione indiscriminata di impianti da fonti rinnovabili (soprattutto eolico), conducendo ad una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali.** A tal proposito, nell'indimostrata ipotesi secondo la quale, almeno in specifici non precisati casi, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sia stato *“indiscriminato”*, tale condizione non può certo essere imputabile al progetto proposto, che non può scontare l'eventuale illegittimo consolidamento di titoli abilitativi, autorizzazioni uniche e/o giudizi di compatibilità ambientale e paesaggistica (nei confronti dei quali il diritto amministrativo fornisce agli Enti competenti adeguati strumenti di azione in autotutela), né degli illegittimi o irragionevoli tentativi di regolamentazione regionale della materia, che hanno prodotto risultati opposti a quelli evidentemente sperati, più volte ribaditi a livello giurisprudenziale. È il caso ad esempio:
 - dell'illegittimità delle **disposizioni del PIEAR** nel prescrivere *“limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 286 del 2019)”* (Corte Cost. 106/2021);
 - della definizione delle **aree non idonee ex l.r. 54/2015**, per le quali anche in questo caso il *“margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale [...] non permette invece che le regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014)» (in termini, Corte cost. n. 286 del 2019, cit .)”* (TAR Basilicata 103/2021). Ne emerge che le citate disposizioni regionali valgono esclusivamente come *“soglia di maggiore rilevanza del bene protetto, ferma restando l'ineludibile necessità di adeguata e concreta istruttoria che dia conto, caso per caso, delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità”* (TAR Basilicata 103/2021);
- **Gli impianti eolici producono un intollerabile consumo di suolo e di paesaggio, omettendo di prendere in considerazione e valutare le specifiche scelte progettuali finalizzate alla riduzione del consumo di suolo e della frammentazione di paesaggio a residue, limitate ed inevitabili aree strettamente funzionali all'esercizio dell'impianto;** tali aree possono essere (in quanto residuali) compensate attraverso la rinaturalizzazione di aree artificiali o degradate (purtroppo facilmente reperibili all'interno o nei pressi dell'area industriale di Melfi), nonché eventualmente il miglioramento di habitat aventi interesse conservazionistico ed ecologico, coerentemente con i più recenti indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'ISPRA e della Comunità Europea;

né sono state fornite utili indicazioni per ridurre ulteriormente gli effetti negativi prodotti dall'impianto in esame;

- Nell'ambito della tematica relativa al consumo di suolo, **gli impianti eolici e fotovoltaici pregiudicano in maniera irreversibile un migliore allocazione della risorsa territorio, anche con riferimento alle produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale.** A tal proposito, fermo restando che sul consumo di suolo e la frammentazione del paesaggio, impianti eolici e fotovoltaici sono profondamente differenti e che gli impianti eolici sottraggono produzione agricola e determinano consumo di suolo in misura significativamente inferiore rispetto al fotovoltaico a terra (non agrovoltaico), a parità di energia elettrica prodotta, nel caso di specie si è già avuto modo di osservare che il progetto proposto non determina effetti sulle produzioni di pregio, non interferendo con vigneti;
- **Il territorio della Provincia di Potenza, tenendo conto del superamento degli obiettivi di produzione del PIEAR (al 2020) e del *burden sharing* (d.m. 15.03.2012), nonché degli specifici consumi di energia elettrica, può considerarsi "saturo".** Il concetto della saturazione di un territorio, che ricorda quello secondo cui un territorio "ha già dato", viene affrontato nel parere esclusivamente dal punto di vista statistico, attraverso un confronto tra produzione e consumi di energia, anche rispetto agli obiettivi programmatici prefissati. Non è tuttavia stato considerato che:
 - La disponibilità di risorse funzionali allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è disomogenea sul territorio nazionale, mentre la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è unica, confinando questioni legate al rapporto produzione/consumi ad una sorta di "federalismo energetico autarchico" privo di reali basi tecniche e normative, considerato che la distanza tra la domanda e l'offerta di energia è solo uno dei diversi criteri di ripartizione degli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra le Regioni;
 - Gli obiettivi del PIEAR, della SEN 2017 e del *Burden Sharing* sono stati abbondantemente superati da quelli proposti nel c.d. *Green New Deal*, nel PNIEC e nel PNRR (solo per fare degli esempi), divenendo ancor più ambiziosi anche a seguito delle complicazioni geopolitiche dell'ultimo anno;
 - In ogni caso, gli obiettivi riportati nei riferimenti citati vanno intesi come obiettivi "minimi", il cui raggiungimento "*non preclude comunque l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (paragrafo 14.5 delle Linee guida)*", come ribadito in molte occasioni dalla Suprema Corte (es. Corte Cost. 106/2020). Sul tema la stessa corte ha anche precisato che non "*serve, per escludere tali violazioni, il richiamo a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.M. 15 marzo 2012, che autorizza le Regioni a porre 'limiti massimi alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di pianificazione energetica per la medesima fonte'. Tale previsione costituisce, infatti, mero corollario della facoltà di identificare aree non idonee, riconosciuta alle Regioni dalle stesse Linee guida, al paragrafo 17.2, nella prospettiva della conciliazione delle 'politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili'*".
- **Si avverte la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio.** Condividendo in pieno tale affermazione, la Scrivente

ritiene che l'espressione di pareri, come nel caso di specie, carenti di motivazione, generici, preordinatamente orientati al diniego, nonché privi di elementi utili per ridurre ulteriormente l'impatto e/o indicazioni per superare un pronunciamento negativo, sia del tutto contraria all'auspicato "bilanciamento" dei diversi interessi coinvolti, come peraltro evidenziato più volte a livello giurisprudenziale (es. TAR Lazio 2784/2023). In tale sede si è anche ribadito che **"La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 23marzo 2016, n. 1201)"** (Cons. Stato 2983/2021).

In conclusione, il ruolo del Ministero della Cultura e delle competenti Soprintendenze è troppo importante nella strategia europea e nazionale finalizzata alla transizione ecologica per limitarsi ad elencare i beni culturali e paesaggistici presenti in un determinato territorio o fare generici riferimenti a sentenze, dati statistici e obiettivi programmatici, peraltro spesso superati o facenti riferimento a documenti ancora in via di definizione (si pensi, ad esempio, al piano paesaggistico regionale, che a quasi vent'anni dall'emanazione del d.lgs. 42/2004 non è ancora stato approvato).

Nel richiedere una **revisione del proprio parere**, la Scrivente invita pertanto l'Amministrazione in indirizzo ad esercitare un ruolo maggiormente conforme a quello attribuito dalle vigenti norme in materia, più attivo e (magari) collaborativo, orientato a fornire indirizzi coerenti e ragionevoli per garantire la conciliazione di tutte le esigenze costituzionalmente rilevanti. Si chiede, in altre parole, di effettuare un'approfondita analisi della proposta progettuale di che trattasi, dei metodi e dei risultati ottenuti nella valutazione di impatto paesaggistico, evidenziando le eventuali criticità, ma anche le opportunità per mitigare ulteriormente gli impatti.

In tal senso, **la Scrivente, come già avuto modo di provare nelle occasioni in cui è stata chiamata in causa, conferma la propria massima disponibilità ad operare con il massimo spirito di collaborazione.**